

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA - Attestato n. 70/19 di approvazione Deliberazione di G.R.C. N. 2162 del 31 dicembre 2005 - A.G.C. N. 19 - Piano Sanitario Regionale e Rapporti con le UU.SS.LL. - **Scuola Autonoma di Ostetricia di Salerno. Riconoscimento debito fuori bilancio. Legge regionale 30 aprile 2002, n. 7, art. 47, comma 5, lettera b).**



Consiglio Regionale della Campania

Il Presidente

Attestato n. 70/19

ATTESTA

che nella seduta tenutasi in data 17 maggio 2006 il Consiglio regionale della Campania ha approvato, con votazione a maggioranza, la proposta della Giunta regionale n. 2113 del 30 dicembre 2005 avente ad oggetto: "Scuola Autonoma di Ostetricia di Salerno. Riconoscimento debito fuori bilancio. Legge regionale 30 aprile 2002, n. 7, art. 47, comma 5, lettera b)".

Si allega testo.

Napoli 19.05.2006

Alessandrina Lonardo

Deliberazione N. 2113

AssessoreVicePresidente Valiante Antonio
Assessore Montemarano AngeloArea Generale di Coordinamento

A.G.C. 19 Piano Sanitario regionale e rapporti con le UU.SS.LL.

Settore

Aggiornamento e formazione del personale

Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL 30/12/2005

PROCESSO VERBALE

Oggetto :

Legge Regionale 30 aprile 2002, n.7,art.47, comma 5 - lettera b-Riconoscimento debito fuori bilancio- Scuola Autonoma di Ostetricia di Salerno

1)	Presidente	Antonio	BASSOLINO
2)	Vice Presidente	Antonio	VALIANTE
3)	Assessore	Andrea	ABBAMONTE
4)	"	Teresa	ARMATO
5)	"	Ennio	CASCETTA
6)	"	Andrea	COZZOLINO
7)	"	Gabriella	CUNDARI
8)	"	Rosa	D'AMELIO
9)	"	Vincenzo	DE LUCA
10)	"	Marco	DI LELLO
11)	"	Corrado	GABRIELE
12)	"	Angelo	MONTEMARANO
13)	"	Luigi	NOCERA
	Segretario	Santa	BRANCATI

Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Decisioni Amministrative
Consiliari

Prot. n. *721* del *9-2-2006*



alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal dirigente del Settore

PREMESSO

- che con delibera di G.R. n.17118 del 22.12.978 e con successive deliberazioni, venne disposto il prosieguo , con relativo finanziamento, dell'attività didattica della Scuola Ostetricia di Salerno , istituita con Regio Decreto 21.08.936 , n.1696 ;

RILEVATO

- che con deliberazione di G.R. n. 4979 del 26.06.1997 l'Azienda Ospedaliera "S.Giovanni di Dio e Ruggi D'Aragona" di Salerno era stata incaricata di approvare i conti consuntivi e i bilanci di previsione predisposti dagli Organi gestionali della Scuola Autonoma Ostetricia di Salerno e che a tanto tale Azienda ha regolarmente adempiuto;

- che con delibera n.30 del 05.02.04 del D.G. dell'Azienda Ospedaliera è stato approvato il rendiconto afferente la gestione 2001, così come adottato con decreto 27 gennaio 2004 dal Commissario Liquidatore, a tanto deputato con Decreto Interministeriale del 25 marzo 2002 disposto dal M.I.U.R. di concerto con il Ministero dell'Economia e quello della Salute;

- che tra gli altri impegni ancora sussistenti a carico della più volte citata Scuola risulta il credito vantato dal Dr.IANNOTO Pasquale, quantificato con la determinazione del Commissario ad acta nominato con decreto del Prefetto di Salerno prot. 8977 EE.LL. del 19.12.2003;

- che, a seguito di tanto, il Commissario Liquidatore ha disposto, con proprio decreto 1/2005 del 04.04.05 , la riadozione del rendiconto dell'esercizio 2001;

- che il rendiconto dell'esercizio 2001 , comprensivo dell'attività liquidatoria , è stato riapprovato con la deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera "S.Giovanni di Dio e Ruggi D'Aragona " n.130 dell'1.06.05 ;

- che da detto elaborato del Commissario Liquidatore risulta che la differenza a saldo ammonta complessivamente ad euro 594.298,36;

LETTO

- il parere dell'Avvocatura regionale prot 0611124 del 14.07.05-PP98-02/05, che allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale, con il quale il soggetto tenuto al ripiano del predetto disavanzo viene individuato nella Amministrazione regionale ;

RITENUTO

- che per evitare l'ulteriore aggravio di spese in danno dell'Amministrazione, di dare esecuzione al presente deliberato che, per la natura dello scaturente debito, si configura quale debito fuori bilancio, trattandosi di copertura di disavanzo di Ente controllato dalla Regione Campania ;

VISTO

- l'art.47 della Legge regionale 30 aprile 2002 , n.7-comma 3-lettera b con il quale è stabilito che sia il Consiglio Regionale a riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla copertura di disavanzi di Enti , Società ed Organismi controllati o , comunque , dipendenti dalla Regione ;

- l'art.23 , comma 5 , della legge 27.12.2002 , n.289 , con il quale viene sancito che il provvedimento di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche , siano trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti ;

- la nota prot.66/gen del 19.02.03 del Procuratore Regionale della Corte dei Conti di Napoli ad oggetto "Legge finanziaria n.289/2002 " con la quale rammenta l'osservanza del disposto di cui all'art.23-punto 5 ;

- la lettera circolare prot.140/UDCP/GAP del 21.03.2003 del Capo di Gabinetto del Presidente della Regione Campania ad oggetto "Adempimenti richiesti dalla procura della Corte dei Conti presso la Sezione Giurisdizionale della Campania con nota n.66/Gen del 19.02.03-art.23-comma 5 e art.30 - comma 15 della Legge 27.12.2002 , n.289 ;

propone e la Giunta , in conformità , a voto unanime

DELIBERA

per i motivi di cui innanzi e che qui si intendono integralmente riportati :

- di dare mandato al Dirigente del Settore Aggiornamento e Formazione del Personale Sanitario di procedere con proprio decreto alla prenotazione dell'impegno di spesa per € 594.298,36 da imputare sul capitolo di spesa 7062 U.P.B. 4.15.38 del corrente esercizio finanziario che presenta la dovuta disponibilità, con liquidazione e ordinazione al pagamento in favore della Scuola Autonoma di Ostetricia di Salerno da effettuarsi successivamente ai provvedimenti del Consiglio Regionale ex art. 47 della L.R. n. 7/2002 e successive integrazioni e modifiche;
- di dare atto che dal totale del debito nei confronti della suddetta Scuola Autonoma di Ostetricia di Salerno, ammontante ad € 602.526,81, la somma di € 8.228,45 rimane a carico dell'Azienda Ospedaliera S.Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona;
- di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio Regionale affinché , ai sensi e per gli effetti dell'art.47-comma 3 della legge regionale 30 aprile 2002 , n.7 , provveda al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dall'approvazione del rendiconto 2001 afferente alla Scuola Autonoma Ostetricia di Salerno , operata dal Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera "S.Giovanni di Dio e Ruggi D'Aragona" con la deliberazione n.130 dell'1.06.05 , sulla base delle risultanze di cui al decreto n.1 del 04.04.05 del Commissario Liquidatore ;
- di trasmettere , altresì , la presente deliberazione a :
 - Procura Regionale della Corte dei Conti presso la Sezione giurisdizionale per la Campania ;
 - Settore "Aggiornamento e Formazione del Personale Sanitario Regionale " ;
 - Settore "Formazione del Bilancio" ;
 - Settore "Gestione delle Entrate e delle Spese" ;
 - Settore "Stampa , Documentazione , Informazione e B.U.R.C." per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania .

-Brancati-

-Bassolino-

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE n°	2113	del	30/12/2005	AREA 19	SETTORE 2	SERVIZIO 2
------------------	------	-----	------------	------------	--------------	---------------

OGGETTO :

Legge Regionale 30 aprile 2002, n.7, art.47, comma 5 - lettera b-Riconoscimento debito fuori bilancio- Scuola Autonoma di Ostetricia di Salerno

QUADRO A	CODICE	COGNOME	MATRICOLA	FIRMA
PRESIDENTE ↑ ASSESSORE ↑			_____	
DIRIGENTE SETTORE				
IL COORDINATORE AREA				

DA INVIARE:	DIPARTIMENTI				CONS. REG.		UFF. PIANO		
	SI:	↑	↑	↑	NO	SI	NO	SI	NO
	TERRITORIO	ECONOMIA	SERV. CIVILI e SOC.						

QUADRO B
ESAMINATO DAL DIPARTIMENTO NELLA SEDUTA DEL _____ CON PARERE _____

VISTO IL DIRIGENTE SETTORE ATTIVITA' ASSISTENZA GIUNTA	COGNOME	FIRMA			
DATA ADOZIONE 30/12/2005					
INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA _____ ALLE SEGUENTI AREE GENERALI DI COORDINAMENTO:					
01	GABINETTO	08	BILANCIO e RAGIONERIA	15	LAVORI PUBBLICI e OO. PP.
02	AA. GG. GIUNTA	09	RAPPORTI U.E e RELAZIONI INTERNAZIONALI	16	GESTIONE TERRITORIO
03	PROGRAMMAZIONE	10	DEMANIO e PATRIMONIO	17	ISTRUZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE, LAVORO
04	AVVOCATURA	11	ATTIVITA' SETT. PRIMARIO	18	ASSISTENZA SOCIALE e SPORT
05	ECOLOGIA	12	ATTIVITA' SETT. SECONDARIO	19	PIANO SANITARIO REGIONALE
06	RICERCA SCIENTIFICA	13	ATTIVITA' SETT. TERZIARIO	20	ASSISTENZA SANITARIA
07	AA. GG. PERSONALE	14	TRASPORTI e VIABILITA'		



Giunta Regionale della Campania

Arena Generale di Investimento

Avvocatura

Settore Consulenza Legale e Documentazione

RACCOMANDATA A MANO AREA 04 - SETTORE 03

AL SETTORE AGGIORNAMENTO
E FORMAZIONE DEL
PERSONALE
CENTRO DIREZ. IS C/3 80143
NAPOLI

PP 98-19-02/2005

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2005. 0611124 del 14/07/2005 ore 14,26

Dest.: Aggiornamento e formazione del personale

Fascicolo: XXXV/171
Aggiornamento e formazione del personale



e p.c.
CAPO DI GABINETTO DEL
PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE
DELLA CAMPANIA
VIA S. LUCIA, 81 NAPOLI

Oggetto: APPROVAZIONE INTEGRAZIONE CONTO
CONSUNTIVO 2001 DEL COMMISSARIO
LIQUIDATORE SCUOLA AUTONOMA DI
OSTETRICIA DI SALERNO.



Si riscontra la nota 523801 del 16/6/05, recante richiesta di competente parere in merito all'individuazione del soggetto tenuto al ripiano del disavanzo di gestione, emerso dal nuovo conto consuntivo per l'anno 2001, redatto dal Commissario Liquidatore della Scuola Autonoma di Ostetricia di Salerno ed approvato dal Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera "S. Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona".

In relazione al proposto quesito la scrivente ritiene che la peculiarità della vicenda e le non ortodosse scelte adottate per consentire la sopravvivenza della Scuola rendano le soluzioni prospettabili quali mere opzioni interpretative, postulabili solo per approssimazione giuridica.

Una tale valutazione è difatti giustificata dal dato ineludibile della protrazione dell'esistenza in vita della Scuola, determinatasi di fatto, pur a fronte della non ritualità delle decisioni amministrative adottate.

Ciò considerato, l'avvocatura regionale ritiene che sia l'ente regionale il soggetto obbligato alla copertura del disavanzo di gestione (sostanzialmente riconducibile alla condanna pronunciata dal Tar Campania - Salerno al pagamento in favore di un funzionario in servizio presso la scuola delle differenze retributive non percepite per il periodo 1995-2000).

Ed invero, pur essendo la titolarità e gli atti di gestione del rapporto con il dipendente imputabili direttamente alla scuola (con conseguente esclusione della legittimazione processuale passiva dell'ente regionale nel predetto giudizio), tuttavia la Regione ha assunto unilateralmente nei confronti dell'Azienda Ospedaliera cui afferisce la Scuola di Ostetricia gli oneri di funzionamento dell'attività gestionale e le spese per il personale, tra cui rientra evidentemente, l'obbligazione recata dalla pronunzia del Tar Campania (e fatte salve eventuali responsabilità del Consiglio di Amministrazione della Scuola stessa per le sanzionate scelte adottate nei confronti del dipendente, che la Regione potrebbe valutare di azionare).



Giunta Regionale della Campania

Foglio N.



La Giunta Regionale, a partire dalla delibera 17118/1978, ha infatti reiteratamente disposto unilateralmente la prosecuzione in via amministrativa dell'attività della scuola ed il relativo finanziamento, sostituendosi, quale ente titolare delle competenze in materia di formazione professionale, agli originari soggetti istitutori, competenti alla gestione ed al funzionamento in forza di un atto convenzionale scaduto già nel 1976.

L'intervento giuntale, spiegato in assenza delle volontà dei soggetti stipulanti, sembra quindi poter trovare una giustificabilità giuridica nella natura convenzionale della Scuola in oggetto, ai sensi della normativa di specie, e nell'assenza di obblighi istituzionali alla continuazione dell'attività a carico dei soggetti fondatori.

Difatti, la Scuola Ostetrica di Salerno, struttura sanitaria formativa annessa all'Azienda Ospedaliera S. Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona, istituita con RD 1696/1936, si è configurata come Scuola Autonoma ai sensi del RDL 2128/1936 e del RD 1630/1940.

L'art. 1 del RDL 2128/1936 ha previsto per scuole di ostetricia le due diverse tipologie delle scuole annesse alle cliniche ostetriche-ginecologiche delle università (con oneri a carico di queste, salva diversa pattuizione intercorsa con strutture ospedaliere) e delle scuole autonome, istituite ad iniziativa di enti e privati, con determinazione convenzionale del sostentamento degli oneri.

Dalla natura negoziale dell'obbligo di finanziamento-gestione discende evidentemente che la disdetta della convenzione istitutiva delle Scuole Autonome (art. 6 RD 1630/1940) comporta la cessazione di competenze ed oneri a carico dei soggetti istitutori, non essendo configurati a carico di questi obblighi ex lege.

Ne consegue che in forza della disdetta intervenuta da parte degli OO.RR. S. Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona la scuola è cessata come struttura di fonte convenzionale, continuando ad esistere come servizio di didattica e formazione annesso alla predetta Azienda Ospedaliera in forza di un atto unilaterale autorizzatorio della Giunta Regionale e dell'assunzione da parte di questa degli oneri finanziari.

(Da rilevare tuttavia che la nota ministeriale 1158/1997 si è pronunziata nel senso della una continuazione degli oneri di mantenimento della Scuola a carico dell'Azienda Ospedaliera, sull'assunto della mancata intervenuta revoca dell'atto convenzionale, laddove però, per quanto la delibera giuntale 17118/1978 faccia riferimento ad accordi sottoscritti presso l'Ente provinciale tra OO.RR., Comune, Provincia ed Università, per la continuazione secondo la disciplina della cessata convenzione, dalla documentazione rimessa sembra evincersi che l'atto negoziale istitutivo, già disdetto o comunque ritenuto tale, non è stato mai successivamente riformalizzato).

All'originario rapporto negoziale (che l'art. del 1 RDL 2128/1936 prevede debba stabilire l'impegno di far fronte alle relative spese) si è quindi sostituita ad opera di un soggetto diverso e sopravvenuto una volontà provvedimento unilaterale di autorizzazione e di spesa, con adesione tacita dell'Azienda Ospedaliera a mantenere in vita presso di sé struttura e servizi della scuola (art. 6 RD 1630/1940)

L'intervento della Giunta può altresì ricondursi alle competenze amministrative in materia di formazione professionale attribuite alle regioni dal DPR 10/1972 e dal DPR 616/1977, potendo configurare una sorta di atto autorizzatorio (benché determinato motu proprio dall'amministrazione), ascrivibile alle funzioni regionali di vigilanza (in sostituzione dell'Università, che ha però continuato il suo controllo sull'ordinamento didattico), di gestione e di finanziamento, previste dalle leggi regionali 40/1977 e 18/1983.



Giunta Regionale della Campania



Foglio N° _____

Per quanto esposto, e non risultando da parte di altro ente o amministrazione alcun obbligo istituzionale né volontario di mantenimento della scuola, l'intervenuta soppressione di questa ad opera del Ministro dell'Istruzione, di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze e del Ministero della Salute (in forza della previsione di soppressione dei corsi delle scuole di formazione professionale sanitaria, recata dall'art. 7 c. 1 legge 517/1993, di modifica dell'art. 6 dlgs 502/1992), ed il trasferimento del personale nei ruoli dell'amministrazione universitaria (art. 8 c. 2 legge 370/1999), comportano l'obbligo della Regione, volontaria finanziatrice della continuazione delle attività didattiche della Scuola, di ripianare il disavanzo risultante dal consuntivo approvato dall'organo liquidatore ed afferente al periodo di esercizio svolto in forza dell'intervento regionale.

Nei sensi sopra citati si rende il prescritto parere.

L'ESTENSORE INCARICATO

Avv. Guido Maria Talarico

LA DIRIGENTE DEL SETTORE

Avv. Maria D'Elia

IL COORDINATORE DELL'AREA

Avv. Vincenzo Baroni